

## IVA

### ***La disciplina Iva degli omaggi – I° parte***

di **Stefano Rossetti**

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina fiscale degli omaggi, sotto il profilo Iva, varia in ragione di diversi **fattori**, quali:

- **la tipologia di omaggio** (ovvero se rientra nell'ambito dell'attività esercitata dall'impresa oppure no);
- **il costo unitario dell'omaggio** (superiore o inferiore a 50 euro);
- **il destinatario** (cliente e/o fornitore ovvero un dipendente dell'impresa).

Nell'ambito del presente contributo analizzeremo **il trattamento Iva dei beni non commercializzati e/o prodotti dall'impresa**.

L'[articolo 2, comma 2, punto 4, D.P.R. 633/1972](#) prevede che sono **rilevanti** ai fini Iva *“le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis”*.

Tale disposizione deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione contenuta nell'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#) che prevede un'ipotesi di **indetraibilità oggettiva** dell'Iva assolta sugli **acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che possano essere qualificate come di rappresentanza** agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli **omaggi**.

L'indetraibilità oggettiva di tali spese risulta però derogata per quei beni di costo unitario **inferiore a 50 euro**.

Pertanto, l'Iva assolta in relazione ai **beni non commercializzati e/o prodotti dall'impresa** è:

- **detraibile**, se il costo o valore unitario del bene **non è superiore a 50 euro**;

- **indetraibile**, se il costo o valore unitario del bene è **superiore a 50 euro**.

Quindi, dal combinato disposto dell'[articolo 2, comma 2, punto n. 4\), D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#) si evince che le **cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa**:

- se il costo unitario del bene non supera i 50 euro, sono **fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 4), D.P.R. 633/1972** e l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è **detraibile**;
- se il costo unitario supera i 50 euro, sono **fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 4), D.P.R. 633/1972** e l'omaggio, assumendo la qualifica di spesa di **rappresentanza, non consente la detrazione dell'Iva all'atto dell'acquisto ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. 633/1972**.

Il **costo** diviene quindi la **discriminante** ai fini della detrazione.

Se il costo unitario del bene ceduto gratuitamente è pari o inferiore al limite di 50 euro, nonostante l'operazione a "valle" risulti detassata, la detrazione dell'Iva è comunque consentita, sebbene ciò **determini un'evidente asimmetria nel sistema applicativo del tributo**. Tuttavia, qualora si tratti di beni di costo unitario superiore a 50 euro, la cessione è, come già anticipato, **fuori campo Iva**, e non è detraibile l'imposta assolta nella fase di acquisto, stante il divieto previsto dall'[articolo 19-bis 1, comma 1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini della disciplina in oggetto assume particolare rilievo la nozione di **"attività propria dell'impresa"**: tale definizione rappresenta infatti un discrimine per l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto alle **cessioni gratuite di beni**.

In questo contesto l'Amministrazione finanziaria, con **circolare n. 25/364695 del 03.08.1979**, ha chiarito che per "attività propria" dell'impresa **"...deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo d'azione dell'impresa e cioè nell'oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale. Ne consegue che quando l'impresa è diretta come finalità propria allo svolgimento di più attività, p. es. alla produzione o allo scambio di più categorie di merci, prodotti o servizi, queste vanno considerate tutte come attività proprie, senza riguardo alla eventuale prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre"**.

Inoltre, si sottolinea che l'attività svolta dall'impresa deve essere **effettivamente esercitata** a nulla rilevando l'attività formalmente indicata negli atti societari quali lo **statuto** o l'**atto costitutivo**.